

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 25 (1953)
Heft: 5

Artikel: Giurisprudenza : diritto penale
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244320>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

GIURISPRUDENZA: diritto penale

I

Lesioni personali - messa in pericolo di un subalterno - concorso di reati.

Art. 122 - 70 - 49 CPM (Codice penale militare).

Durante esercizi di punizione, in una Scuola reclute di cavalleria, quattro militi sono svenuti e dovettero essere trasportati all'infermeria dove ricevettero cure da un sott'ufficiale sanitario. Tre di essi rinvennero prontamente; per il quarto, che appariva in stato d'incoscienza ed aveva pulsazioni irregolari, venne chiamato un medico il quale constatò, un'ora dopo lo svenimento, che il milite presentava aspetto cianotico e si trovava in uno stato di sopore per trarlo dal quale fu necessario chiamarlo e scuoterlo a diverse riprese. Il paziente dava l'impressione di avere riportato uno choc psichico. Gli esercizi avevano provocato un'elevazione della temperatura ed uno stato di fatica che avrebbero potuto risolversi in un colpo di calore con esito letale. Potè rientrare nei ranghi dopo quattro giorni di infermeria.

In tali circostanze si riscontra un danno alla salute, che costituisce la forma di lesioni personali semplici contemplata dall'art. 122 CPM. Questo vale anche per i tre militi che sono rapidamente rinvenuti, poiché la durata del pregiudizio alla salute non è elemento decisivo, come non è necessario che il pregiudizio sia rilevante.

L'evento di un pregiudizio alla salute fu, inoltre, imminente per molti altri militi di quella Unità: ne risulta il reato di messa in pericolo della vita o della salute di un subalterno, poiché l'art. 70 CPM non esige il rischio di una lesione grave, ma solo ch'esso sia stato « serio ». Lo stesso vale anche nei riguardi dei militi svenuti, poiché la portata di questo secondo reato include il risultato verificatosi in concreto.

(Trib. mil. cassaz. - sentenza 16. 7. 1952 nel procedim. Bh.).

II

Lesioni personali - intenzione - vie di fatto illecite.

Art. 122 CPM - 44 e 195 Regolam. di servizio.

In stazione di San Gallo, un milite che rientra da un corso di ripetizione, non saluta un tenente; richiamato, non si annuncia e tiene le mani nelle tasche dei pantaloni; il tenente gli ingiunge di seguirlo in caserma, ma il milite si allontana e sale su un'auto postale per proseguire il suo viaggio; provocato dal contegno del milite che rifiuta di scendere, gli rivolge la parola in seconda persona e minaccia di passare alle mani, il tenente gli assesta un pugno al viso causando una lesione guarita in quindici giorni.

L'art. 205 CPM dà ad ogni capo o superiore il potere di far arrestare un inferiore per un'infrazione disciplinare. Ciò non legittima, però, a ricorrere alle lesioni per ottenere l'esecuzione di un ordine. Chi appartiene all'Esercito può, come mezzo estremo, disporre delle armi per ragioni di polizia. (Reg. di servizio cif. 195) e può, quindi, usare mezzi più moderati. Il superiore ha il diritto e, secondo le circostanze, il dovere di usare direttamente tali mezzi per ottenere l'esecuzione dei suoi ordini; ma il mezzo ha da essere proporzionato allo scopo.

Nel caso in esame era già un errore che quell'ufficiale provvedesse egli stesso all'arresto. Il Regolamento di servizio (cif. 44 cpv. 3) prescrive che il superiore « fa arrestare » il colpevole, non che vi provveda egli stesso, a meno che le circostanze lo impongano (per es. per evitare la fuga di un delinquente, o pararne la pericolosità). Non è degno, nè decoroso che un superiore stia a disputarsi per un'infrazione relativamente poco grave, tanto più quando non è esclusa la possibilità di individuare il colpevole e provvedere poi altrimenti, ciò che aumenta il carattere illecito della lesione.

(Trib. mil. cassaz. - sentenza 16. 12. 1953 nel procedim. Dt.).

III

Lesioni colpose - rapporto di causalità: art. 124 CPM.

Prima dell'inizio di un tiro di sezione con lanciamine, l'istruttore di due Cp. recl. che vi partecipavano, avvertì i Cdti di Cp. — senza procedere con essi ad un'ispezione del luogo — che sulla linea dei bersagli non v'era neppure « un gatto » e che quindi non occorre collocarvi sentinelle.

I due Cdti di Cp. seguirono l'indicazione. Ma, mentre si svolgeva il tiro, apparirono nei dintorni dei bersagli dei ciclisti. Il Cdt. di Cp. designò un diverso obiettivo, poi, circa un'ora e mezzo più tardi, riportò di nuovo il tiro sulla linea precedente: tre mine scoppiarono dietro una scarpata e ferirono quattro persone che di là transitavano.

L'istruttore di Cp. venne imputato, fra altro, di lesioni colpose, per aver agito con negligenza.

L'avviso dell'istruttore era certamente idoneo a convincere i Cdti di Cp. della inutilità di una ricognizione e di misure di sicurezza. Esso era però basato sulla persuasione che non vi fosse alcuno in quella zona.

Uguale persuasione non poteva, però, più avere il Cdt. Cp. dopo che erano stati visti dei ciclisti, di guisa che quest'ultimo doveva immediatamente sospendere il tiro finchè non fossero messe in atto le misure di sicurezza prima tralasciate. L'agire del Cdt. di Cp. è, invece, così incomprensibile e così anormale che non si può ammettere un adeguato rapporto di causalità tra l'avviso precedentemente espresso dall'istruttore e la continuazione del tiro dopo la constatazione contraria alla supposizione sulla quale quell'avviso era basato. A difetto di un tale rapporto non è imputabile all'istruttore una negligenza colposa.

(Trib. mil. cassaz. - sent. 8. 10. 1952 nel procedimento Hn.).

IV

Diritti civili: reintegrazione a seguito di liberazione condizionale. Art. 57, 31, 39 CPM.

Condannato ad una pena di reclusione ed alla privazione dei diritti civili per anni 8, liberato condizionalmente con imposizione di un periodo di prova di 4 anni.

Una domanda di reintegrazione nei diritti civili è ammissibile soltanto dopo decorso il periodo di prova.

Quando non è imposto un periodo di prova, il termine minimo di due anni per la concessione della reintegrazione decorre dalla messa in libertà.

(Trib. mil. cass. - sent. 7. 10. 52 nel procedim. Ml.).

V

Misura della pena; nozione della condotta posteriormente al reato. Art. 44, 45 CPM.

La sanzione penale non è diretta contro l'atto in sè, bensì contro l'autore. Nel determinare la misura della pena si deve perciò tener conto, fra altro, delle « condizioni personali » (persönlichen Verhältnisse - situation personnelle) del colpevole (art. 44 CPM) vale a dire valutarne la personalità al momento in cui l'infrazione venne compiuta ed al momento del giudizio. A tale fine non è da trascurare la condotta che il colpevole ha tenuto posteriormente al reato; essa è uno degli elementi che caratterizzano il colpevole.

La legge menziona esplicitamente due casi nei quali la condotta posteriore al reato può giustificare un'attenuazione della pena: gli atti che dimostrano effettivo pentimento e la buona condotta (art. 45 ivi). In questi casi la condanna può anche essere inferiore al minimo stabilito per un determinato reato, dovendo però rimanere entro i limiti delle singole speci di pene.¹⁾

(Trib. mil. cassaz. - sentenza 16. 7. 1952 nel procedimento Bh.).

¹⁾ Il Codice penale militare, identicamente a quello ordinario, conosce due modi di attenuazioni della pena:

— quella data dalla formula « il giudice può attenuare la pena, se... » (art. 19, 19 bis, 23, 45);

— e quella più ampia « se... il giudice attenua (o può attenuare) la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 11, 17, 18, 20, 25, 26, 81, 179 bis).

Nel primo caso l'attenuazione avviene come all'art. 46, passando da una specie di pena alla minore;

nel secondo, il giudice « non è vincolato nè dalla specie, nè dal minimo della pena » comminata per il reato; è però vincolato dalla durata minima di ciascuna specie di pena (art. 47).

LESIONI? o ABUSO DI AUTORITÀ?

Il primo dei giudizi sopra succintamente riassunti ha ritenuto che vi fu reato di *messa in pericolo* di un subalterno (art. 70 CPM) che è una delle forme di abuso d'autorità (art. 66 a 71) nei riguardi di tutti i militi sottoposti a esercizi per punizione, mentre nei riguardi di quelli che persero conoscenza ritenne, inoltre, anche il reato di *lesioni semplici* (art. 122).

Il Cod. pen. mil. svizzero contempla tutte le *lesioni* sotto una unica specie (salvo la discriminante tra gravi e semplici art. 121 e 122) senza considerare le persone, cioè senza attribuire all'azione un diverso aspetto a seconda della veste della vittima: il militare che ferisce un militare o che ferisca un civile compie un uguale reato: *lesioni personali*.